Comune di Pettenasco (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 22 dicembre 2010: Modifica Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di dettare una disciplina più puntuale per quanto attiene la distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine e dal ciglio stradale, nonché in materia di sostenibilità ambientale e rendimento energetico;

Visto il testo degli articoli in questione e ritenutane la formulazione adeguata;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il responsabile di servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

All'unanimità (presente anche Bianchi intervenuto nel corso della seduta)

Delibera

- 1. Di approvare la seguente modifica al Regolamento Edilizio Comunale:
- l'art. 16 viene modificato come segue:
- Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
- 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
- 3. La distanza tra:
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),
- è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.
- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontestante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio della strada.

(omissis)

- viene introdotto l'art. 35/bis di cui al testo seguente:

Art. 35/bis - Norme generali sulla sostenibilità ambientale e il rendimento energetico delle costruzioni

1. La nuova costruzione di edifici residenziali sarà sottoposta a criteri di valutazione della sostenibilità ambientale degli interventi sulla base del sistema di valutazione denominato "Protocollo ITACA Sintetico 2009" adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25 maggio 2009, n. 10-11465.

Dovrà risultare garantito il rispetto della "prestazione minima" accettabile definita da leggi e regolamenti vigenti. Detta prestazione corrisponde al punteggio 0 del sistema di valutazione sopra enunciato.

- 2. Per tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere garantita una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari a 1 Kw per unità abitativa e a 5 Kw per i fabbricati con destinazione produttiva superiori ai 100 metri quadrati, conformemente ai disposti dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- 3. Per gli edifici di nuova costruzione, gli ampliamenti e la nuova installazione e ristrutturazione degli impianti termici, almeno il 60% annuo di energia primaria necessaria alla produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere garantita da impianti di solare termico integrato secondo le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2007 n.13.
- 4. Nella progettazione e nella esecuzione degli impianti termici e di condizionamento andranno rispettate, in quanto applicabili, le norme tecniche contenute nella D.C.R. 98-1247 del 11/1/2007 "Piano stralcio per il riscaldamento ambientale e condizionamento".

(omissis) - o - o - o - o - o -

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000: Per la regolarità tecnica f.t. dott. Antonio Carcuro